



FONDAZIONE

CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI – ONLUS

Via Torrazzo n. 9 – 25061 BOVEGNO (BS) – Tel. 030926189 Fax 0309220863
CF. 83002510176 P. IVA 01541600985 e-mail: info@fondazioneangiovannionlus.it

CLASS ACTION

La class action è stata inserita nell'ordinamento italiano dalla Legge Finanziaria 2008, con la quale il legislatore ha introdotto l'art. 140 bis del Codice del consumo.

L'azione di classe è tesa a proteggere interessi individuali omogenei di più consumatori, accomunati dalla medesima situazione pregiudizievole. Permette di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'autore del danno e la sua condanna al risarcimento del danno o alla restituzione.

Tale azione, quindi, consente la risarcibilità del danno subito dal singolo, anche se è esercitata in forma collettiva.

Possono accedere all'azione di classe:

1. **il singolo consumatore;**
2. **le associazioni o i comitati** che agiscono come enti rappresentativi della categoria.

Nel primo caso, il consumatore agisce in proprio, al fine di ottenere la condanna dell'impresa convenuta al ristoro dei danni subiti. Nella seconda ipotesi, invece, si riconosce in maniera indifferenziata il diritto di proporre azione all'associazione quando a questa è conferito mandato per rappresentare la categoria in giudizio. Non necessariamente l'associazione deve avere una rappresentanza nazionale.

La class action può essere esercitata solo quando siano lesi diritti omogenei ed identici di una pluralità di consumatori e utenti. Quindi, il primo requisito che il legislatore richiede per esercitare l'azione è la configurabilità di una situazione tutelabile, cioè la lesione di diritti in capo ad una pluralità di soggetti.

Tramite l'azione possono essere fatte valere tre categorie di diritti. La prima categoria sono i diritti contrattuali. Il legislatore si è curato di tutelare i diritti che abbiano la loro fonte in un atto negoziale, cioè il contratto. Sono escluse tutte quelle situazioni giuridiche soggettive derivanti da illecito extracontrattuale. Ha incluso anche i contratti conclusi ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., quindi quelli che fanno ricorso a moduli e formulari.

La seconda categoria ha ad oggetto i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un prodotto rispetto al produttore, anche a prescindere dalla conclusione del contratto.

La norma, quindi, non richiede che il prodotto sia stato acquistato direttamente dal soggetto leso. Tuttavia, il consumatore che agisce in giudizio deve essere il fruitore finale di tale prodotto.

La terza categoria è formata da due componenti:

1. **situazioni giuridiche lese da pratiche commerciali scorrette;**
2. **diritti danneggiati da comportamenti anticoncorrenziali.**

La disciplina relativa al procedimento è contenuta nei commi da 5 a 13 dell'art. 140 bis del Codice del consumo. Il giudizio si compone di due fasi:

1. la prima fase è a carattere necessario, in cui l'indagine si incentra sull'**ammissibilità stessa dell'azione promossa;**
2. la seconda, eventuale, in cui si accerta **la fondatezza delle richieste risarcitorie.**



FONDAZIONE

CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI – ONLUS

Via Torrazzo n. 9 – 25061 BOVEGNO (BS) – Tel. 030926189 Fax 0309220863
CF. 83002510176 P. IVA 01541600985 e-mail: info@fondazioneangiovannionlus.it

L'atto introduttivo del giudizio è l'atto di citazione. L'atto deve contenere le ragioni in fatto e in diritto a fondamento della domanda. Se l'azione è presentata dall'associazione o dal comitato, questo dovrà autoreferenziarsi, cioè dimostrare di essere il soggetto idoneo ad agire per conto della categoria.

Al termine della fase istruttoria, il processo giunge a definizione con la pronuncia. La sentenza può essere di mero accertamento e non prevedere la liquidazione del danno, cioè semplicemente affermare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto. Non è titolo esecutivo.

In alternativa, la sentenza può avere ad oggetto il risarcimento del danno. In predetta evenienza, può essere o di accoglimento o di rigetto.

La pronuncia può produrre due principali effetti:

1. **inibitorio**, cioè si chiede al giudice di adottare un provvedimento con cui si richiede la cessazione o si dispone il divieto di reiterazione della condotta;
2. **compensativo**, cioè finalizzato a rimediare al pregiudizio subito con il pagamento di una somma di denaro o la riparazione, il rimborso o anche la risoluzione del contratto.

Prima della definizione della causa, le parti possono anche depositare una **proposta transattiva**. In questo caso, il giudice provvede a pagare un'indennità agli altri consumatori aderenti.

Sino a DICEMBRE 2023 non vi è stata notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.

Bovegno, 30.05.2024

IL PRESIDENTE

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI onlus
BOVEGNO (BS)
Tanghetti Pier Franco
Tanghetti Pier Franco
Il Presidente
Tanghetti Pier Franco